



Corte D'Appello di L'Aquila

Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza

Allegato al verbale di udienza in data 25 Gennaio 2018.

Reg. Gen. N.1036/2016

Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

Dr.ssa Maria Luisa CIANGOLA

Presidente

Dr. Luigi SANTINI

Consigliere relatore

Dr.ssa Paola DE NISCO

Consigliere

all'udienza di discussione in data 25 Gennaio 2018, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 27.12.2016, e vertente tra **[REDACTED]** (appellante) contro l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed Agenzia delle Entrate Riscossione** (già *Equitalia Centro S.p.A.*) (appellati), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°124/2016 emessa dal Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice del lavoro, in data 01.04.2016, depositata il 27.06.2016.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 27.12.2016, l'appellante **[REDACTED]** ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata respinta la sua opposizione proposta avverso l'Intimazione di Pagamento n°054 2015 90032853 17 000, notificata in data 26.10.2015, e relativa alla prodromica cartella di pagamento n°054 2006 00014964 50 000. A sostegno dell'opposizione, l'appellante aveva eccepito (tra l'altro): a) l'omessa notifica della cartella di pagamento prodromica; b) la nullità della

intimazione di pagamento opposta per carenza dei prescritti elementi essenziali, anche sotto il profilo della mancata allegazione di documenti giustificativi; e) la prescrizione (quinquennale) del credito contributivo iscritto a ruolo, per decorso del termine di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge n°335/95, maturato nel periodo successivo alla data di asserita notificazione della cartella, sul presupposto che nei cinque anni antecedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta (26.10.2015) non era stato notificato al contribuente alcun atto interruttivo della prescrizione; d) la violazione dell'art. 26 DPR 602/73 con riferimento alla notifica a mezzo del servizio postale dell'atto impugnato, la nullità dell'intimazione per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi, per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento ed, infine, la violazione dello Statuto del contribuente.

A fondamento del gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata: 1) per non aver rilevato la omessa notifica della cartella sottesa, non avendo tenuto conto del disconoscimento della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento ex art.2719 c.c.; 2) per erroneità della pronuncia sull'eccezione di prescrizione (ritenuta decennale dal primo giudice) per intervenuto decorso del termine (invece quinquennale) decorrente dalla data di (presunta) notificazione della cartella di pagamento; 3) per erroneità della pronuncia sugli altri motivi di ricorso; 4) per illegittimità della condanna alla refusione delle spese di lite. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: *"- in via principale, accertata l'inesistenza della cartella di pagamento n.05420060001496450000 e della notifica della stessa, dichiarare l'inesistenza del credito; - sempre in via principale, accertata la prescrizione e l'inesistenza del credito, dichiarare la non debenza delle somme richieste e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n.05420159003285317000 e gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati, per quanto di competenza; - in subordine, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'illegittimità ed annullare l'intimazione di pagamento n.05420159003285317000; - in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio; - in ulteriore subordine ridimensionare le spese definite in sentenza in quanto spropositate; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario"*.

L'Inps e l'Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Centro S.p.A.) si sono costituiti in giudizio ed hanno resistito all'appello, del quale hanno chiesto il rigetto, assumendone l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.

Con il secondo motivo di gravame, cui si ritiene di dare la precedenza per motivi di propedeuticità logica, l'appellante ~~██████████~~ censura la sentenza impugnata per aver erroneamente statuito sulla natura decennale della prescrizione del credito contributivo iscritto a ruolo, sostenendone invece la durata quinquennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n°335/95, termine maturato nel

periodo successivo alla data di asserita notificazione della cartella, sul presupposto che precedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta (26.10.2015) non erano stati notificati all'appellante né la cartella di pagamento sottesa, nè alcun atto interruttivo della prescrizione.

Il motivo è fondato.

In punto di diritto, è noto che, a norma dell'art.3 commi 9 L.08.08.1995 n°335, "*le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria*".

In punto di fatto, gli unici atti interruttivi dedotti in giudizio sono rappresentati dalla notifica della cartella di pagamento prodromica (n°054 2006 00014964 50 000), avvenuta in data 31.01.2006 (peraltro anche contestata), e la notificazione della intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 26.10.2015.

Sostiene l'Agenzia appellata che i crediti previdenziali confluiti in un ruolo esattoriale definitivo sono comunque soggetti alla prescrizione decennale ai sensi degli artt.2946 e 2953 c.c. (secondo cui "*i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni*").

La tesi sostenuta dall'appellata, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, non merita di essere condivisa.

A parere del Collegio, infatti, pur nella consapevolezza di alcune decisioni di segno contrario (v. Cass. 24 febbraio 2014 n. 4338), la richiamata disposizione può trovare applicazione con riferimento ai soli titoli di formazione giudiziale (v., in tal senso, Cass.Civ., sez.un., 10 Dicembre 2009 n.25790; Cass.Civ., sez.V, 23 marzo 2011, n.6617; Cass.Civ., sez.V, 5 aprile 2013, n.8380; Cass.Civ., sez.V, 13 luglio 2012, n.11941) Secondo la consolidata giurisprudenza appena richiamata, cui questa Corte intende aderire, "*l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma*

solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione").

Gli argomenti usati dalla Corte di Cass nella sent n 4338 del 2014 non convincono.

Ai sensi dell'art.2946 c.c., come è noto, la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale, ma solo se la legge non dispone diversamente. Nella fattispecie si tratta di contributi previdenziali, e quindi vige una disciplina specifica (art 3 comma 9 legge n°335/95, che stabilisce appunto il termine generale quinquennale per la prescrizione dei contributi previdenziali). Ora, è pur vero che, ai sensi dell'art.2953 c.c., nei casi in cui la prescrizione è fissata in termine più breve di dieci anni, diventa decennale se i diritti sono accertati con sentenza passata in giudicato. Ma è altrettanto vero che la "stabilità" della cartella non opposta nei 40 giorni non è equiparabile ad un giudicato, non potendo equipararsi un titolo formato stragiudizialmente, e consolidato per mancata opposizione, ad un titolo giudiziale divenuto definitivo nell'ambito delle garanzie approntate dal nostro sistema processuale. Del resto, il termine tecnico utilizzato dal legislatore (sentenza passata in giudicato) non appare potersi interpretare così estensivamente da abrogare il tenore testuale della norma.

Tale ricostruzione, all'esito di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, è stata fatta propria dalla Suprema Corte con la sentenza, resa a Sezioni Unite, n°23397/2016 del 25.10.2016, depositata il 17.11.2016, che ha definitivamente statuito che: "1) *la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)"; 2) *"è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di**

crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

In quest'ordine di concetti, deve dunque optarsi per l'inapplicabilità degli artt. 2946 e 2953 c.c. e, conseguentemente, per la natura quinquennale del termine della prescrizione in oggetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 08/08/1995 n°335.

Ciò premesso, posto che la cartella di pagamento n°054 2006 00014964 50 000 è stata notificata in data 31.01.2006, in assenza di altri atti interruttivi, deve ritenersi che alla data del 26.10.2015, in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento n°054 2015 90032853 17 000 (oggetto del presente giudizio), i crediti contributivi in essa indicati erano ormai prescritti (essendo decorsi più di cinque anni dall'ultimo atto interruttivo).

Ne consegue che la domanda finalizzata ad ottenere la dichiarazione di intervenuta prescrizione dei crediti azionati con la notifica dell'intimazione di pagamento sopra indicata deve essere accolta.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del gravame, va dunque dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta.

Il tenore della decisione comporta, quale logico corollario, l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello.

In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la sussistenza di un mutamento di orientamento giurisprudenziale sulle questioni dirimenti (Cass, S.U., n°23397/2016 del 25.10.2016) e tenuto conto della novità ed obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così decide:

- **accoglie** l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità, per intervenuta prescrizione del credito, dell'intimazione di pagamento n°054 2015 90032853 17 000, notificata a ~~XXXXXXXXXX~~ in data 26.10.2015;

- **compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.**

Così deciso in L'Aquila in data 25 Gennaio 2018.

IL CONSIGLIERE EST.

Dr. Luigi Santini

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Maria Luisa Ciangola